COMMENTARIO ONLINE
IL COMMENTARIO GIURIDICO
IN OPEN ACCESS

COMMENTO SU

Art. 54 AIMP

Un commentario di Giacomo Respini
Editato da Maria Ludwiczak Glassey / Lukas Staffler

Stato dell'elaborazione: 24.04.2026
PDF creato il: 06.10.2026
DOI: 10.17176/20260424-103157-0

CITAZIONE SUGGERITA

Giacomo Respini, Commentario all'art. 54 AIMP, in: Maria Ludwiczak Glassey/Lukas Staffler (a cura di), Commentario online alla Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale

Breve citazione: OK-Respini, art. 54 AIMP N. XXX.

Art. 54 Estradizione semplificata

[1] Se, secondo il verbale steso da un'autorità giudiziaria, la persona perseguita rinuncia esplicitamente all'attuazione della procedura d'estradizione, l'UFG, salvo che speciali considerazioni vi si oppongano, autorizza la consegna.

[2] La rinuncia può essere revocata fintanto che l'UFG non abbia autorizzato la consegna.

[3] L'estradizione semplificata ha gli stessi effetti di un'estradizione e soggiace alle medesime condizioni. Lo Stato richiedente dev'esserne reso attento.

STRUTTURA

I. Introduzione 3
A. In generale 3
B. Scopo e genesi della norma 3
II. Commento dell'articolo 4
A. Rinuncia all'attuazione della procedura ordinaria d'estradizione (cpv. 1) 4
1. Consenso all'estradizione semplificata 4
2. Autorizzazione alla consegna 5
3. Motivi di rifiuto dell'estradizione semplificata 5
B. Revoca della rinuncia all'attuazione della procedura ordinaria d'estradizione (cpv. 2) 6
C. Effetti e condizioni dell'estradizione semplificata (cpv. 3) 6
1. Principio della specialità 6
2. Ricorso contro l'autorizzazione alla consegna 7
3. Domanda d'estradizione successiva 7
4. Spese della procedura 7
Bibliografia 8
Documenti ufficiali 8

I. INTRODUZIONE

A. In generale

1 L'art. 54 AIMP disciplina l'estradizione semplificata (denominata anche "**consegna senza formalità**"), ossia la consegna della persona perseguita allo Stato richiedente con il suo consenso. In tal caso, la consegna del ricercato è effettuata senza avviare una procedura formale d'estradizione.

2 La possibilità di optare per l'estradizione in via semplificata è una **facoltà** conferita all'individuo ricercato. Tuttavia, se l'estradizione è richiesta al contempo da più Stati per diversi reati (concorso di domande), la procedura semplificata non attribuisce all'estradando il diritto di scegliere lo Stato al quale desidera essere consegnato[1].

3 Dal momento che le persone di cittadinanza svizzera non possono essere estradate a un'autorità estera senza il loro consenso (artt. 25 cpv. 1 in fine Cost.[2] e 7 cpv. 1 AIMP; v. anche la riserva della Svizzera all'art. 6 della Convenzione europea di estradizione[3]), l'estradizione semplificata costituisce l'unico mezzo mediante il quale un **cittadino svizzero** può essere consegnato a uno Stato estero[4]. In tal caso, tuttavia, l'UFG si limita a informare per iscritto il cittadino elvetico dell'esistenza di una domanda d'estradizione presentata nei suoi confronti e a interpellarlo in merito a un suo eventuale consenso all'estradizione (art. 7 cpv. 1 AIMP).

4 Sul piano del **diritto convenzionale**, l'estradizione semplificata è prevista segnatamente dal Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione del 10 novembre 2010[5] e dall'art. 18 del Trattato di estradizione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America del 14 novembre 1990[6].

B. Scopo e genesi della norma

5 Lo scopo dell'art. 54 AIMP è quello di **accelerare notevolmente l'estradizione** dell'individuo ricercato[7]. Di regola, infatti, nell'ambito di una procedura semplificata la consegna dell'estradando avviene nel giro di pochi giorni. Questo poiché la procedura semplificata consente di procedere all'estradizione dell'interessato senza attendere che lo Stato richiedente presenti una domanda formale d'estradizione. Di conseguenza, atteso che la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola nel corso di tutta la procedura d'estradizione, mentre la sua scarcerazione rimane l'eccezione[8], la scelta dell'estradizione in via semplificata permette all'interessato di evitare un lungo periodo di carcerazione ai fini estradizionali.

1. In tal senso, v. DTF 124 II 586, consid. 2b segg. Infatti, in caso di domande d'estradizione concorrenti, lo Stato richiesto deve, nella misura del possibile, optare per la soluzione che garantisca che la persona ricercata sia effettivamente chiamata a rispondere di tutti i reati di cui è accusata negli Stati in questione (consid. 2d).
2. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).
3. Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1).
4. Ludwiczak Glassey, N. 853. Sul tema del principio costituzionale della non-estradizione dei cittadini svizzeri, v. Macaluso Alain/Rodriguez-Vigouroux Hélène, Le principe constitutionnel de non-extradition des citoyens suisses, PJA 2023, pag. 990-999.
5. PAIII CEEstr; RS 0.353.13.
6. RS 0.353.933.6. L'introduzione di una norma dedicata all'estradizione semplificata è stata considerata una delle principali innovazioni di questo trattato, che ha sostituito il previgente trattato d'estradizione tra la Svizzera e gli USA concluso il 14 maggio 1900 (Messaggio 1990, pag. 88).
7. Così come il consenso prestato dalla persona toccata, nell'ambito della trasmissione semplificata dei mezzi di prova ai sensi dell'art. 80c AIMP, ha lo scopo di accelerare l'esecuzione della commissione rogatoria (UFG, Wegleitung, pag. 103).
8. DTF 130 II 306, consid. 2.2 con riferimenti.

6 La procedura accelerata era già prevista nella legge federale sull'estradizione agli Stati stranieri del 22 gennaio 1892[9]. È stata trasposta nell'AIMP per rispondere a un'**esigenza pratica**, poiché non è raro che l'individuo perseguito esprima chiaramente la volontà, già in occasione del primo interrogatorio, di essere consegnato senza indugio allo Stato richiedente e di rinunciare di conseguenza all'attuazione della procedura formale[10]. Al momento dell'entrata in vigore dell'AIMP, il 1° gennaio 1983, l'art. 54 era denominato "*consegna senza formalità*". Il nuovo titolo della norma ("*estradizione semplificata*"), così come alcune precisazioni terminologiche nei capoversi 1 e 2, sono stati introdotti con la revisione del 29 marzo 1995[11], entrata in vigore il 1° febbraio 1997. Da allora la norma non è stata ulteriormente modificata.

II. COMMENTO DELL'ARTICOLO

A. Rinuncia all'attuazione della procedura ordinaria d'estradizione (cpv. 1)

7 L'art. 54 cpv. 1 AIMP prevede che se, secondo il verbale steso da un'autorità giudiziaria, la persona perseguita **rinuncia esplicitamente** all'attuazione della procedura d'estradizione, l'UFG, salvo che speciali considerazioni vi si oppongano, autorizza la consegna.

1. Consenso all'estradizione semplificata

8 L'autorità giudiziaria[12], su incarico del Settore estradizioni dell'UFG[13], **interroga la persona perseguita** dapprima in occasione del suo arresto (audizione ai sensi dell'art. 54 AIMP) e poi una volta che lo Stato richiedente ha trasmesso la domanda formale d'estradizione (audizione ai sensi degli artt. 52 segg. AIMP)[14]. Nel corso di entrambe le audizioni, l'autorità giudiziaria informa l'individuo perseguito della possibilità di rinunciare alla procedura ordinaria d'estradizione e lo invita a esprimersi in merito al suo eventuale consenso all'estradizione semplificata[15].

9 Il consenso all'estradizione in via semplificata deve essere **libero e informato**, nel senso che la persona perseguita deve prendere la decisione senza subire pressioni ed essere informata, in una lingua a lei comprensibile, degli effetti e della portata del suo consenso[16]. Un consenso implicito è escluso[17]. Il consenso di un cittadino svizzero all'estradizione deve in ogni caso essere fornito per iscritto (art. 7 cpv. 1 AIMP)[18].

10 Se acconsente all'estradizione semplificata, la persona perseguita deve essere avvertita della **possibilità di revocare** il consenso e del termine concessole a tal fine (art. 6 1ª frase OAIMP[19]). Detto avvertimento è menzionato nel verbale (art. 6 2ª frase OAIMP).

9. LEstr; RS 353.0. La LEstr è stata abrogata con l'entrata in vigore dell'AIMP (art. 109 cpv. 1 AIMP).
10. Messaggio 1976, pag. 482.
11. Messaggio 1995, pag. 22.
12. Di regola, l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 54 cpv. 1 AIMP è il Ministero pubblico cantonale (v. art. 16 1ª frase AIMP).
13. Autorità preposta in questo ambito (art. 17 cpv. 2 AIMP).
14. Un modello di verbale d'interrogatorio per entrambe le audizioni è disponibile sul sito dell'UFG: https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/sicherheit/rechtshilfe/strafsachen/auslieferung.html.
15. Su questo specifico aspetto, la prassi dell'UFG è molto chiara: conformemente a quanto disposto dall'art. 54 cpv. 1 AIMP, il consenso deve essere prestato a verbale, ovvero oralmente, dinanzi a un'autorità giudiziaria. Al contrario, nell'ambito dell'esecuzione semplificata della commissione rogatoria ai sensi dell'art. 80c AIMP, l'UFG sottolinea che il consenso deve invece essere fornito per iscritto all'autorità d'esecuzione (UFG, Wegleitung, pag. 104).
16. PC EIMP-Ludwiczak Glassey, art. 54 N. 6.
17. BSK IRSG-Knodel/Glenck, art. 54 N. 3.
18. BSK IRSG-Knodel/Glenck, art. 54 N. 5.
19. Ordinanza sull'assistenza internazionale in materia penale del 24 febbraio 1982 (OAIMP; RS 351.11).

2. Autorizzazione alla consegna

11 Se, nel corso dell'interrogatorio, l'interessato esprime il suo consenso all'estradizione in via semplificata, l'UFG deve autorizzarne **immediatamente**[20] l'estradizione, conformemente all'imperativo di celerità previsto all'art. 17a cpv. 1 AIMP, secondo cui l'autorità competente tratta le domande con celerità e decide senza indugio. L'autorizzazione alla consegna interviene nello spazio di pochi giorni o perfino il giorno stesso[21].

12 L'UFG autorizza la consegna della persona perseguita mediante uno **scritto indirizzato al Ministero della giustizia dello Stato richiedente**, senza emettere alcuna decisione impugnabile[22]. Una copia dell'autorizzazione sarà consegnata successivamente alla persona estradata e/o al suo patrocinatore.

3. Motivi di rifiuto dell'estradizione semplificata

13 L'art. 54 cpv. 1 *in fine* AIMP prevede che speciali considerazioni possono eccezionalmente opporsi al rilascio dell'autorizzazione alla consegna dell'estradando da parte dell'UFG. Poiché anche l'estradizione con il consenso della persona perseguita costituisce un atto di sovranità della Svizzera, essa è possibile solo se non è **contraria all'ordine pubblico** svizzero[23].

14 Per questo motivo, prima di autorizzare la consegna in estradizione in virtù del consenso dell'interessato, l'UFG è comunque tenuto a verificare che le ulteriori **condizioni formali e materiali** per l'estradizione siano adempiute, segnatamente il requisito della doppia punibilità – secondo cui il reato ascritto alla persona perseguita deve essere punibile anche secondo il diritto svizzero – e la prescrizione. L'UFG non si limita quindi a controllare l'esistenza di una valida dichiarazione di rinuncia alla procedura ordinaria d'estradizione, ma è altresì tenuto ad effettuare un esame materiale sommario. La consegna della persona perseguita allo Stato richiedente viene autorizzata solo se non sussistono particolari motivi che ne impediscano l'estradizione.

15 Il legislatore ha rinunciato a fornire un elenco esemplificativo delle **speciali considerazioni** che possono ostare al rilascio dell'autorizzazione alla consegna. La dottrina individua tra le possibili cause di impedimento, ad esempio, i motivi di rifiuto assoluti dell'assistenza giudiziaria ai sensi degli art. 2 e 3 AIMP, l'impunità del fatto in Svizzera oppure, in determinate circostanze, considerazioni di carattere politico[24]. Possono altresì entrare in considerazione vizi procedurali o il rischio di maltrattamenti nello Stato richiedente[25]. Infine, la presenza di fondati dubbi circa la libera formazione della volontà della persona perseguita, ovvero della sua rinuncia all'attuazione della procedura formale d'estradizione, può ostare all'autorizzazione alla consegna, fermo restando che in tal caso non si potrebbe nemmeno ritenere l'esistenza di una dichiarazione di rinuncia giuridicamente valida[26].

16 Per quanto riguarda i **motivi d'irricevibilità della domanda d'estradizione** ai sensi degli artt. 2 e 3 AIMP[27], si tratta in particolare dei casi in cui la procedura all'estero non rispetta i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo[28] oppure mira a perseguire o punire una persona per le sue

20. Zimmermann, N. 434; v. anche i modelli dell'UFG per le audizioni della persona perseguita (cfr. nota a pié di pagina 13 *supra*).
21. Sentenza del TF 1C_42/2025 del 6.2.2025, consid. 2.4 con riferimenti.
22. Messaggio 1995, pag. 22.
23. Riedo/Fiolka/Niggli, N. 3769.
24. Popp, N. 517; Heimgartner, pag. 45.
25. Riedo/Fiolka/Niggli, N. 3769.
26. BSK IRSG-Knodel/Glenck, art. 54 N. 4.
27. Sul tema v. in particolare la nuova edizione delle Direttive dell'UFG sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (UFG, Wegleitung, pag. 38 segg.).
28. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101).

opinioni politiche o per l'appartenenza a un determinato gruppo sociale, etnia, religione o nazionalità (art. 2 AIMP). L'estradizione è altresì esclusa quando il procedimento penale estero è dettato da una persecuzione politica nei confronti della persona ricercata (art. 3 cpv. 1 AIMP); tale protezione, tuttavia, non si applica in caso di genocidio, di crimini contro l'umanità, di crimini di guerra o di altri atti particolarmente riprensibili, segnatamente in caso di terrorismo (art. 3 cpv. 2 AIMP)[29].

B. Revoca della rinuncia all'attuazione della procedura ordinaria d'estradizione (cpv. 2)

17 Giusta l'art. 54 cpv. 2 AIMP, la rinuncia all'attuazione della procedura ordinaria d'estradizione può essere **revocata fintanto che l'UFG non abbia autorizzato la consegna**. Il momento determinante è quello in cui l'autorizzazione alla consegna in estradizione viene indirizzata al Ministero della giustizia dello Stato richiedente[30].

18 Considerato che l'autorizzazione alla consegna in estradizione interviene senza indugio, la persona perseguita dispone quindi, di regola, di poco tempo per revocare il consenso all'estradizione in via semplificata. Per questo motivo, l'individuo ricercato può chiedere, in occasione della sua audizione dinanzi all'autorità giudiziaria, che gli venga concesso un **termine di riflessione** per confermare la rinuncia alla procedura formale di estradizione[31]. Nel caso in cui, entro tale termine, l'interessato non abbia revocato il proprio consenso all'estradizione semplificata, l'UFG potrà autorizzare la sua consegna in estradizione allo Stato richiedente.

19 La revoca della rinuncia all'attuazione della procedura formale è **definitiva**[32]. Se la persona perseguita ritira il proprio consenso all'estradizione semplificata, la procedura ordinaria riprende il suo corso. In tal caso, di regola, l'UFG emette un ordine di arresto in vista d'estradizione impugnabile e invita contestualmente lo Stato richiedente a presentare una domanda formale d'estradizione.

C. Effetti e condizioni dell'estradizione semplificata (cpv. 3)

20 Ai sensi dell'art. 54 cpv. 3 AIMP, l'estradizione semplificata ha gli **stessi effetti** di un'estradizione e soggiace alle **medesime condizioni**. Lo Stato richiedente dev'esserne reso attento.

1. Principio della specialità

21 L'autorizzazione per l'estradizione semplificata indirizzata al Ministero della giustizia dello Stato richiedente deve contenere un **rinvio alle condizioni enumerate nell'art. 38 AIMP**, che sancisce la riserva della specialità (art. 21 OAIMP), secondo cui la persona estradata non può essere perseguita, posta in detenzione o riestradata a uno Stato terzo per un atto commesso prima della sua consegna e per il quale l'estradizione non è stata autorizzata.

22 Tuttavia, in occasione della sua audizione dinanzi all'autorità giudiziaria, alla persona perseguita è chiesto **se rinuncia al beneficio del principio della specialità** (v. art. 38 cpv. 2 lett. a AIMP).

29. Sul tema dei reati di carattere politico, v. Olivier Peter, Commentario all'art. 3 cpv. 1 e 2 AIMP, in: Maria Ludwiczak Glassey/Lukas Staffler (edit.), Commentario online alla legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale; la versione originale in francese (stato: 04.04.2024) è disponibile al link seguente: https://onlinekommentar.ch/fr/kommentare/irsg3abs1und2.
30. E non dell'ordine di esecuzione della consegna trasmesso dall'UFG alla Polizia cantonale del Cantone in cui è detenuto l'estradando. Non è nemmeno determinante la notificazione dell'autorizzazione alla consegna all'estradando o al suo patrocinatore, visto che questi ne riceveranno un esemplare soltanto dopo l'avvenuta consegna dell'interessato allo Stato richiedente.
31. La durata del termine di riflessione è da limitare di regola a un massimo di 3 giorni lavorativi (v. i modelli dell'UFG per le audizioni della persona perseguita, cfr. nota a pié di pagina 13 *supra*).

Questa rinuncia non è uno scenario insolito nella pratica, poiché spesso l'individuo perseguito che acconsente all'estradizione in via semplificata ha il desiderio di regolare "una volta per tutte" e rapidamente i procedimenti penali che lo vedono coinvolto nello Stato richiedente[33].

23 Una particolarità relativa al principio della specialità emerge nei rapporti d'**estradizione con gli Stati Uniti**: l'art. 18 *in fine* del relativo Trattato prevede che, se l'estradizione semplificata è accordata dalla Svizzera, è applicabile il principio della specialità. La precisazione contenuta nell'ultima frase dell'art. 18 del Trattato implica, *a contrario*, che quando l'estradizione in via semplificata è concessa dagli Stati Uniti, la regola della specialità non si applica[34]. Tuttavia, poiché l'art. 16 cpv. 4 lett. b[35] del Trattato consente in ogni caso all'autorità statunitense di rinunciare al principio della specialità, il consenso della persona perseguita alla propria estradizione in via semplificata non comporta un peggioramento della sua situazione[36].

2. Ricorso contro l'autorizzazione alla consegna

24 Di regola, la concessione dell'estradizione in via semplificata non può essere impugnata, in quanto l'estradando non ha un interesse giuridicamente protetto o un interesse a ricorrere, avendo egli stesso espresso il consenso alla sua consegna allo Stato richiedente[37]. Eccezionalmente, un ricorso contro l'autorizzazione alla consegna rilasciata dall'UFG è possibile allorquando l'estradando invoca *a posteriori* l'**assenza del suo consenso**, segnatamente in caso di errore[38]. In tale ipotesi, l'autorità di ricorso deve stabilire se l'UFG ha agito in violazione del principio della buona fede[39].

3. Domanda d'estradizione successiva

25 Quando l'esecuzione della decisione d'estradizione in via semplificata – ovvero la consegna della persona perseguita – è sospesa ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 AIMP in quanto l'interessato è oggetto di un procedimento penale in Svizzera per altri reati, nulla impedisce all'UFG, adito successivamente con una domanda d'estradizione concorrente, di **concedere la priorità** all'estradizione verso l'altro Stato richiedente[40].

4. Spese della procedura

26 La procedura ordinaria d'estradizione è soggetta a spese e la proprietà privata della persona perseguita può essere impiegata per sopperire alle spese in quanto non debba essere consegnata allo Stato richiedente (art. 62 cpv. 2 AIMP). Tuttavia, se l'individuo perseguito fornisce il consenso

32. BSK IRSG-Knodel/Glenck, art. 54 N. 8.
33. Messaggio 1995, pag. 21.
34. Sentenza del TF 1S.1/2007 del 1.2.2007, consid. 4.3 segg.
35. Giusta il quale l'individuo estradato può essere perseguito, giudicato o detenuto per tutti i reati commessi prima della sua estradizione qualora, nel caso di estradizione accordata dagli Stati Uniti, la loro autorità amministrativa acconsenta alla richiesta delle autorità svizzere competenti mediante dichiarazione di rinuncia all'applicazione del principio della specialità per tutti questi reati.
36. Sentenza del TF 1S.1/2007 del 1.2.2007, consid. 5.1. Nell'occasione, l'Alta Corte ha inoltre evidenziato che il dovere di informare la persona arrestata non comporta per l'autorità d'esecuzione l'obbligo di fornire informazioni dettagliate su tutte le possibili conseguenze giuridiche dell'estradizione, in particolare riguardo alla sua estensione o a un'eventuale riestradizione.
37. Sentenza del TPF RR.2018.6 del 10.1.2018, consid. 2.2.
38. Sentenza del TPF RR.2018.6 del 10.1.2018, consid. 2.2. La medesima eccezione si applica anche nell'ambito di un ricorso contro l'esecuzione semplificata della commissione rogatoria in virtù del consenso prestato dalla persona toccata ai sensi dell'art. 80c AIMP (UFG, Wegleitung, pag. 104).
39. Bomio/Glassey, N. 15.
40. DTF 124 II 586, consid. 2b/bb.

all'estradizione semplificata subito dopo il suo arresto, **l'UGF può rinunciare**, per motivi di proporzionalità, a riscuotere le spese cagionate dalla procedura d'estradizione[41].

L'autore è Assistente procuratore federale presso il Ministero pubblico della Confederazione a Berna. L'autore esprime la sua opinione personale, che non è vincolante per l'Autorità presso la quale svolge la sua funzione.

BIBLIOGRAFIA

Bomio Giorgio/Glassey David, La qualité pour recourir dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, Jusletter 13 dicembre 2010.

Heimgartner Stefan, Auslieferungsrecht, Zurigo 2002.

Knodel Tanja/Glenck Johannes, Commento dell'art. 54 AIMP, in: Niggli Marcel Alexander/Heimgartner Stefan (edit.), Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, IRSG, GwÜ, Basilea 2015.

Ludwiczak Glassey Maria, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, Précis de droit suisse, Basilea 2018.

Ludwiczak Glassey Maria, Commento dell'art. 54 AIMP, in: Ludwiczak Glassey Maria/Moreillon Laurent (edit.), Petit commentaire, Loi fédérale sur l'entraide pénale internationale en matière pénale, Basilea 2024.

Popp Peter, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2000.

Riedo Christof/Fiolka Gerhard/Niggli Marcel Alexander, Strafprozessrecht sowie Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2011.

Zimmermann Robert, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6ª ediz., Berna 2024.

DOCUMENTI UFFICIALI

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale per una legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale e per un decreto federale sulle riserve alla convenzione europea di estradizione dell'8 marzo 1976, FF 1976 II 443 (citato: Messaggio 1976).

Messaggio sul trattato di estradizione con gli Stati Uniti d'America del 21.11.1990, FF 1991 I 81 (citato: Messaggio 1990).

Messaggio concernente la modificazione della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale e della legge federale relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale nonché un decreto federale concernente una riserva alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 29.3.1995, FF 1995 III 1 (citato: Messaggio 1995).

Ufficio federale di giustizia, Die internationale Rechtshilfe in Strafsachen, Wegleitung, 10ª ediz., 2025, disponibile sul sito dell'UFG: https://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/strafrecht/wegleitungen.html (citato: UFG, Wegleitung).

Ufficio federale di giustizia, Esposto sulla procedura svizzera in materia d'estradizione del 25.5.2016, disponibile sul sito dell'UFG: https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/sicherheit/rechtshilfe/strafsachen/auslieferung.html (citato: UFG, Esposto).

41. UFG, Esposto, N. 7.